

Indirizzi generali per le nomine e designazioni di rappresentanti del Comune presso organismi partecipati , di competenza del Sindaco, per il mandato amministrativo 2022 - 2027

Art. 1

Ambito di applicazione e principi generali

1. Gli indirizzi e le procedure di cui al presente atto si applicano alle nomine e designazioni di competenza del Sindaco, al fine di assicurare ogni possibile garanzia in ordine ai requisiti ed ai criteri di scelta.
2. Le presenti linee di indirizzo non trovano applicazione:
 - a. nei casi in cui la persona da nominare o da designare sia espressamente individuata da disposizione di legge, statuto, regolamento, convenzione;
 - b. nei casi di partecipazione a Comitati, Gruppi di Lavoro, Commissioni operanti all'interno dell'Amministrazione comunale o ad analoghi organismi con esclusiva valenza interna;
 - c. nei casi direttamente connessi alle funzioni di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale;
 - d. per le designazioni in società quotate in borsa nonché, qualora ricorrano motivate ragioni d'urgenza, per le designazioni in società controllate e partecipate, in enti pubblici o privati controllati o partecipati. In ogni caso restano fermi i requisiti richiesti dai presenti indirizzi per l'assunzione della carica.

Art. 2

Requisiti soggettivi

1. I rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni devono essere in possesso dei diritti civili e politici e non avere procedimenti penali pendenti.
2. I rappresentanti del Comune:
 - a) non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura a Consigliere Comunale, né in alcuna condizione di inconferibilità od incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013;
 - b) non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 235/2012 e smi, ostative all'assunzione dell'incarico;
 - c) non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all'incarico ai sensi dell'art. 5, c. 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in legge n. 135/2012;
 - d) non devono essere componenti di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui provvedimenti e sull'attività degli enti, aziende o istituzioni cui si riferisce la nomina o designazione;
 - e) non devono trovarsi in condizioni di conflitto d'interesse rispetto all'incarico.
3. Non possono essere nominati o designati quali rappresentanti del Comune:
 - il coniuge, il convivente unito civilmente, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado del Sindaco e dei componenti della Giunta e del Consiglio Comunale.
 - i dipendenti del Comune;
 - i dipendenti di tutti gli organismi partecipati dall'ente;
 - coloro che rientrano nelle condizioni di cui all'Art. 2382 Codice Civile.
4. Ove sopraggiunga in corso di mandato una causa d'impedimento alla nomina o designazione prevista dalla legge o dal presente regolamento, essa si trasforma in causa d'incompatibilità;
5. Coloro che rappresentano il Comune possono ricoprire lo stesso incarico per due soli mandati interi, salvo deroga accordata con motivata decisione, per un unico ulteriore mandato.

Art. 3

Requisiti professionali

1. I rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni devono essere in possesso di adeguata professionalità, qualificazione ed esperienza rispetto all'incarico da ricoprire.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono risultare dal *curriculum vitae* del candidato, debitamente sottoscritto dall'interessato.
3. Per i candidati alla nomina in collegi sindacali o dei revisori è richiesta anche l'iscrizione nel Registro dei Revisori contabili.

Art. 4

Pari opportunità

1. Le nomine effettuate ai sensi dei presenti indirizzi devono rispettare le disposizioni di legge in tema di parità di accesso di genere e di pari opportunità

Art. 5

Pubblicità delle nomine

1. Il relativo avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente per un periodo minimo di 7 (sette) giorni.

Art. 6

Candidature

1. I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti propongono direttamente la loro candidatura.
2. Le candidature per le nomine e le designazioni devono essere indirizzate al Sindaco e devono essere corredate da:
 - a. curriculum vitae contenente: le generalità complete e residenza; il titolo di studio e le precedenti esperienze lavorative; l'occupazione abituale, l'elenco delle cariche pubbliche, ovvero degli incarichi ricoperti in società a partecipazione pubblica, nonché in enti, associazioni, società private iscritte nei pubblici registri; i motivi che giustificano la candidatura;
 - b. dichiarazione di insussistenza di cause di impedimento alla nomina/designazione;
 - c. nel caso di sussistenza di cause di incompatibilità, dichiarazione che le stesse saranno sanate prima della nomina.
3. La candidatura deve essere sottoscritta dal presentatore, corredata dalla fotocopia di documento di identità o firma elettronica.
4. Non saranno accolte le candidature che:
 - a. non attestino la sussistenza dei requisiti richiesti;
 - b. non siano state regolarmente sottoscritte.

Art. 7

Esame delle candidature

1. Le candidature pervenute devono essere sottoposte alla verifica, d'ufficio, dell'inesistenza di cause ostative all'assunzione della carica di cui all'art. 2.

Art. 8

Nomina o designazione da parte del Sindaco

1. Il Sindaco effettua le nomine o designazioni di competenza con provvedimento motivato, previa valutazione delle candidature, ove presentate a seguito dell'avviso, o comunque pervenute.
2. I provvedimenti di nomina o designazione sono pubblicati all'Albo online per 15 giorni consecutivi.

Art. 9

Condizione di efficacia

1. I soggetti nominati, presentano una dichiarazione sulla insussistenza delle cause ostative richiamate al precedente art. 2. Detta dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico o della carica.

Art. 10

Doveri inerenti l'esercizio della carica

Nell'espletamento della rispettiva carica coloro che sono stati nominati o designati ai sensi dei precedenti articoli sono tenuti, compatibilmente con gli ordinamenti dei singoli organismi, a conformarsi agli indirizzi della Giunta e del Consiglio Comunale e alle direttive del Sindaco; inoltre, sono tenuti ad assicurare la corretta rappresentanza degli interessi del Comune ed a conformare il proprio comportamento alle norme di legge, alle Linee Programmatiche e ai provvedimenti comunali relativi all'Ente di esercizio della carica stessa.

Ogni rappresentante nominato o designato è, altresì, tenuto a comunicare tempestivamente e ufficialmente al Sindaco e all'Ente di esercizio della relativa carica il sopravvenire di qualsiasi circostanza e/o conflitto inerenti la carica stessa e avente/i riflesso nei confronti di tale Ente e/o del Comune.

Art. 11

Revoca

1. Il Sindaco può revocare le nomine di propria competenza in caso di:

- a. perdita di uno dei requisiti previsti per la nomina;
- b. incompatibilità sopravvenuta;
- c. gravi comportamenti omissivi o gravi e/o reiterate inottemperanze alle direttive istituzionali e agli indirizzi definiti dal Sindaco o dal Consiglio comunale per i settori in cui operano gli enti, le aziende, le istituzioni presso cui è avvenuta la nomina;
- d. gravi irregolarità nella gestione, documentata inefficienza, pregiudizio arrecato agli interessi del Comune o dell'ente, azienda o istituzione presso cui è avvenuta la nomina.